



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-787/18, 26 novembre 2020, ECLI:EU:C:2020:964	Skatteverket Contro Sögarð Fastigheter AB	VII	Rinvio pregiudiziale	SE	Ultima istanza	-	-	principio di neutralità fiscale	Iva - trasferimento della proprietà - vendita di immobili - rettifica della detrazione Iva da parte di un soggetto diverso da quello che ha inizialmente operato la detrazione
Classificazione									
1) Diritto secondario; 2) Imposte indirette (IVA)									
Questione pregiudiziale									
1) Se il fatto che il venditore di una proprietà, sulla base delle disposizioni introdotte da uno Stato membro in conformità all'articolo 188, paragrafo 2, della direttiva IVA, non abbia rettificato una detrazione d'imposta a monte perché l'acquirente intende utilizzare la proprietà esclusivamente per transazioni che fanno sorgere diritto a detrazione esclude, in una controversia in cui il periodo di rettifica continua a decorrere, che si possa esigere che l'acquirente rettifichi la detrazione in un momento successivo, qualora l'acquirente a sua volta trasferisca la proprietà a un soggetto che non intenda utilizzarla per transazioni siffatte; 2) Se modifichi la risposta alla prima questione la circostanza che la prima cessione cui tale questione si riferisce costituisce un trasferimento di beni ai sensi dell'articolo 19 della direttiva IVA.									
Dispositivo									
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale la quale, pur prevedendo, sulla base dell'articolo 188, paragrafo 2, di tale direttiva, che il cedente di un bene immobile non è tenuto a procedere alla rettifica di una detrazione dell'imposta sul valore aggiunto effettuata a monte in una situazione in cui il cessionario utilizzerà tale bene immobile solo per operazioni che danno diritto a detrazione, impone altresì al cessionario di procedere alla rettifica di tale detrazione per la restante durata del periodo di rettifica, qualora egli ceda, a sua volta, il bene immobile di cui trattasi ad un terzo che non lo utilizzerà per operazioni siffatte.									
Nota redazionale									
<p>La questione sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia dell'Unione europea trae origine dall'impugnazione di un atto con il quale l'Amministrazione finanziaria svedese chiedeva ad una Società, acquirente di un bene immobile, di rettificare le detrazioni dell'imposta operate a monte dal precedente proprietario e di provvedere, di conseguenza, al versamento dell'importo dovuto a seguito della rettifica stessa.</p> <p>Nello specifico, il soggetto destinatario dell'atto impugnato era una Società, la Sögarð Fastigheter AB, la quale aveva acquistato nel 2012 un bene immobile, assoggettato ad Iva dal suo vecchio proprietario, che aveva quindi proceduto altresì alla detrazione dell'imposta sostenuta in relazione ad operazioni di riassetto dell'edificio. In un primo momento, l'immobile veniva utilizzato per operazioni imponibili, poiché ceduto in locazione dalla società cessionaria. Successivamente, invece, l'immobile veniva trasferito a due privati che, al contrario, non lo avrebbero utilizzato per operazioni imponibili. Stante l'avvenuta cessazione dell'assoggettamento volontario ad Iva, l'Amministrazione finanziaria svedese chiedeva alla Sögarð Fastigheter AB di rettificare le detrazioni dell'imposta a monte operate dal precedente proprietario e di provvedere al versamento dell'importo Iva relativo al periodo di rettifica. La società ricorrente, ritenendo di non essere tenuta al versamento dell'Iva detratta dal precedente proprietario, proponeva dapprima ricorso dinanzi al Förvaltningsrätten (Tribunale amministrativo, Svezia), poi rigettato, e successivamente appello davanti al Kammarrättem (Corte d'appello amministrativa, Svezia), accolto. Di conseguenza, l'Amministrazione tributaria impugnava la decisione di secondo grado dinanzi alla Corte Suprema Amministrativa, al quale si chiedeva di dichiarare la società contribuente obbligata al versamento delle somme dovute per effetto della rettifica della detrazione Iva operata a monte dal proprietario precedente. La Corte Suprema Amministrativa, in qualità di giudice del rinvio, sottponeva alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 19, 188, paragrafo 2, e 189 della Direttiva 2006/112/CE, in quanto, a ben vedere, esigere che la detrazione effettuata dal cedente di un bene immobile sia rettificata dal cessionario di tale bene equivarrebbe ad obbligare quest'ultimo a versare un credito fiscale scaturente da un'operazione alla quale egli stesso non avrebbe partecipato.</p> <p>A tal riguardo, la Corte sottolinea che, sebbene la direttiva Iva non contenga alcuna indicazione espressa con riguardo al soggetto passivo debitore dei crediti fiscali risultanti dalla rettifica della detrazione Iva, gli Stati non sono liberi di decidere da quale soggetto passivo l'Iva debba essere assolta.</p> <p>Inoltre, secondo una costante giurisprudenza comunitaria, l'art. 184 della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che, in caso di rettifica di una detrazione dell'IVA effettuata da un soggetto passivo, è su quest'ultimo che grava l'onere di provvedere al pagamento dell'importo dovuto a tale titolo.</p> <p>Sulla base di tali considerazioni, quindi, la Corte ha risposto alla prima questione dichiarando che "la direttiva Iva deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale la quale, pur prevedendo, sulla base dell'articolo 188, paragrafo 2, di tale direttiva, che il cedente di un bene immobile non è tenuto a procedere alla rettifica di una detrazione dell'IVA effettuata a monte in una situazione in cui il cessionario utilizzerà tale bene immobile solo per operazioni che danno diritto a detrazione, impone altresì al cessionario di procedere alla rettifica di tale detrazione per la restante durata del periodo di rettifica, qualora egli ceda, a sua volta, il bene immobile di cui trattasi ad un terzo che non lo utilizzerà per operazioni siffatte".</p> <p>Con riguardo, invece, alla seconda questione pregiudiziale, la Corte fa presente come la stessa rilevi soltanto nel caso in cui l'acquisto del bene, da parte della Sögarð Fastigheter AB, dovesse essere qualificato come "trasferimento di attività". Solo in tal caso, dunque, si porrebbe la questione se sia compatibile con l'articolo 19 della direttiva Iva il fatto che la società proceda alla rettifica delle detrazioni operate dal precedente proprietario.</p> <p>Pertanto, in relazione a quest'ultima questione, la Corte non ha statuito alcunché, non essendo tenuta a formulare un parere consultivo in relazione ad un problema meramente ipotetico.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									